

**COPIA CONFORME**



## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

La Regione Abruzzo, in prosieguo denominata Regione Abruzzo, con sede legale in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila n 6, C.F. n. 80003170661 in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. Antonio Di Paolo, Direttore del DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, per la sua carica agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento in via Catullo 17, 65127 - Pescara,

E

Il Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in via Po, 14, 00198 - ROMA, P.IVA 08183101008. - C.F. 97231970589, rappresentate legale Dr. Salvatore Parlato, nella qualità di Presidente dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente (di seguito indicate come "le Parti")

### **PREMESSA**

VISTO che la Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 8 del proprio Statuto, in vigore dal 15/10/2015, sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha tra i suoi scopi istituzionali quello di operare per la salvaguardia della Biodiversità, sia naturale, sia quella afferente al comparto agricolo, al fine di contribuire alla conservazione delle forme viventi sul Pianeta Terra e, contemporaneamente, dare supporto alle attività di valorizzazione del germoplasma autoctono di interesse agrario del proprio territorio;

CONSIDERATO che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAFT, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

CONSIDERATO che il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e che in particolare il CREA-CI, svolge le seguenti attività: genetica, miglioramento genetico, selezione varietale e agrotecnica di cereali per consumo umano e animale con particolare attenzione agli aspetti di resistenza agli stress biotici e abiotici, alla sostenibilità della



coltivazione e alla qualità delle produzioni in un'ottica di filiera; cura e mantenimento di collezioni varietali di cereali adatti alla coltivazione in ambiente mediterraneo per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità.

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione della legge 194/2015 è stato stanziato un "*Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*" pari ad € 500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

VISTO il Decreto del MiPAAF n. 04555 del 14.02.2017 che per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 10 della legge 194/2015, ha approvato il piano di riparto e di trasferimento dei fondi alle Regioni;

TENUTO conto che alla Regione Abruzzo, secondo la ripartizione definita con il suddetto Decreto n. 04555 del 14.02.2017, sono stati assegnati fondi per un totale di € 40.203,73;

VISTO la proposta progettuale: "Caratterizzazione, Recupero e valorizzazione della Saragolla abruzzese (SARAB)" per una spesa di € 20.203,73 inviata al MiPAAF con nota n. 0279171 dell'02.11.2017;

VISTO la nota n. 2516 del 24.01.2018 del MiPAAF con la quale il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare ha espresso parere favorevole alla proposta progettuale;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1**

**(Premesse)**

Le premesse e ogni documento allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

**ART. 2**

**(Oggetto)**

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo nel campo della caratterizzazione morfologica agronomica e molecolare della varietà di grano duro *Saragolla abruzzese*, come da "*Programma di lavoro*" allegato al presente accordo.

L'aggiornamento del "*Programma di lavoro*" di cui al comma precedente, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

Eventuali revisioni sostanziali del "*Programma di lavoro*" saranno definite con atti aggiuntivi al presente accordo.



### **ART. 3** **(Obblighi delle Parti)**

La Regione si impegna a fornire il supporto delle proprie competenze tecnico-scientifiche maturate nello specifico campo della conservazione del germoplasma autoctono, nonché i materiali per l'esecuzione degli studi e la documentazione raccolta in materia, con specifico riferimento alla varietà locale di grano duro denominata *Saragolla abruzzese*;

Il CREA metterà a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché le attrezzature e i locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

Il CREA metterà altresì a disposizione, l'accessione di *Saragolla abruzzese* di cui è in possesso per lo svolgimento delle attività di caratterizzazione varietale suddetta.

Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Abruzzo e del CREA.

Le attività del Programma potranno essere oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti con altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi, di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

### **ART. 4** **(Referenti)**

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono

1) Per la Regione Abruzzo:

- a) il Dott. Maurizio Odoardi, responsabile dell'Ufficio Promozione e sostegno della sperimentazione per la valorizzazione qualitativa delle produzioni locali del *Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura - DPD022*;
- b) la Dott.ssa Daniela Codoni funzionario dell'Ufficio suddetto.

2) Per il CREA:

- a) Il Prof. Nicola Pecchioni, Direttore del Centro di Ricerca per la Cerealicoltura e le Colture Industriali (CREA-CI);
- b) La Dott.ssa Agata Rascio, Ricercatrice del Centro di Ricerca per la Cerealicoltura e le Colture Industriali (CREA-CI).

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

I responsabili formuleranno con cadenza *semestrale* un rapporto relativo alle attività svolte.

### **ART. 5** **(Responsabilità)**



Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad informarsi riguardo ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al testo unico, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss. mm. ii..

#### **ART. 6 (Oneri)**

La Regione Abruzzo si impegna a riconoscere a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, gli oneri economici necessari all'esecuzione della collaborazione prevista nel Programma di Lavoro allegato al presente Accordo, in cui sarà dettagliata la spesa sostenuta dal CREA e a liquidare gli stessi con cadenza annuale come da scheda progetto.

Il rimborso avverrà su richiesta avanzata dal CREA CI, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riportante i risultati tecnico scientifici raggiunti e dettagliato elenco di spese da rimborsare.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica di ricevuta della richiesta di cui al capoverso precedente e dovrà essere versato con giroconto sul conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia intestato al CREA - Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, conto n. 0079347 – codice IBAN: IT98F0100003245348300079347, con causale: "rimborso spese convenzione ABRUZZO – CREA CI n. prot. .... del .....

#### **ART. 7 (Utilizzo del logo)**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, il logo della Regione Abruzzo e quello del CREA potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione del logo della Regione Abruzzo e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

#### **ART. 8 (Proprietà dei risultati)**

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà di entrambe le parti che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Qualora dai risultati scaturisca l'identificazione



l'iscrizione di "*varietà di Saragolla da conservazione*", il CREA condividerà con la Regione Abruzzo la responsabilità della conservazione in purezza.

I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dall'Amministrazione interessata.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazioni di documenti di qualsiasi tipo, se quando realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### **ART. 9**

##### **(Informativa trattamento dati)**

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, (Regolamento UE – G.D.P.R. n. 679/2016), le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti autorizzati o cartacei di dati, ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni qualsivoglia responsabilità, per errori materiali di compilazioni ovvero per errori derivanti di un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi della normativa di legge di cui sopra, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

#### **ART. 10**


##### **(Durata)**

Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 24 mesi.

#### **ART. 11**

##### **(Recesso)**

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere, per giustificato motivo, dal presente accordo previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.



**ART. 12**  
**(Foro competente)**

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

**Art. 13**  
**(Norme finali)**

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CREA e la Regione Abruzzo si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.


Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CREA  
Il Presidente  
(Dott. Salvatore Parlato)

Per la Regione Abruzzo  
Il Legale Rappresentante *pro tempore*  
(Dott. Antonio di Paolo)

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".



## Accordo di collaborazione fra la Regione Abruzzo ed il CREA-CI

### *Programma di lavoro*

- a) Semina in pieno campo con due epoche di semina, in parcelle di 10m<sup>2</sup>, secondo uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con 3 ripetizioni di n°10 landraces di frumento duro (*Triticum durum* L.) di cui:
  - I. nove "Saragolla Abruzzesi", fornite dalla Regione Abruzzo
  - II. una "Saragolla Abruzzese", fornita dal CREA-CI;
  - III. una popolazione di "Saragolla Puglia", fornita dal CREA-CI;
  
- b) Caratterizzazione morfologica e fenologica di tutte le accessioni, nelle due epoche
- c) Caratterizzazione genetica con tecniche di indagine basate su metodi molecolari.
- d) Elaborazione, interpretazione e pubblicazione dei risultati

Spese da sostenere, per l'esecuzione delle su-elencate attività, stimabili in 6500 euro/anno, per un totale di euro 13.000